



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. IPPOLISTO PARZIALE

- Consigliere -

Dott. FELICE MANNA

- Rel. Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

Oggetto

EQUA
RIPARAZIONE

Ud. 24/09/2015 - PU

Cou. 22764

R.G.N. 17342/2014

Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 17342-2014 proposto da:

PO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall'avvocato CLAUDIO DEFILIPPI giusta procura a margine del
ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA X, in persona del
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso il decreto n. 1214/2013 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA del 3/12/2013, depositato il 20/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
24/09/2015 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.



CASSAZIONE.NET

**IN FATTO**

Con decreto del 20.12.2013 la Corte d'appello di Potenza rigettava la domanda di equa riparazione proposta da **OP** nei confronti del Ministero della Giustizia, in relazione alla durata irragionevole di un processo penale instaurato a carico dello stesso **P** innanzi al Tribunale di Taranto (notifica della chiusura delle indagini del 27.7.2001) e definito con sentenza di questa Corte Suprema in data 16.4.2009. A sostegno della decisione, la circostanza che il processo era durato complessivamente per i due gradi di merito e il giudizio di cassazione 7 anni e 9 mesi, cui doveva essere "aggiunto" (*recte*, sottratto) il periodo compreso tra il 1°.10.2003 ed il 6.7.2004 nel quale il dibattimento era rimasto sospeso in quanto l'imputato si era avvalso della facoltà di cui all'art. 5 legge n. 134/03, senza tuttavia patteggiare la pena. Pertanto, non vi era stata un'apprezzabile lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.

Per la cassazione di tale decreto ricorre **OP** in base a un solo motivo.

Il Ministero della Giustizia ha depositato un "atto di costituzione" ai soli fini della partecipazione alla discussione della causa.

Il Collegio ha disposto che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con l'unico motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 6 CEDU, 2 legge n. 89/01 e 117 Cost., in connessione con l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. Sostiene parte ricorrente che il **P** si è avvalso delle facoltà



processuali consentite dalla legge e che la sospensione del processo ex art. 5 legge n. 134/2003 è stata superiore ai 45 gg. previsti dalla norma.

2. - Il motivo è fondato, nei sensi e nei limiti che seguono.

Il nesso tra osservanza dei termini di legge, iniziativa delle parti e indennizzo per durata irragionevole del processo, è oggetto di numerosi precedenti di legittimità.

Questa Corte Suprema, infatti, ha avuto modo di affermare che in tema di equa riparazione ex legge 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità, nell'area della irragionevole durata del processo, dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinario di cui all'art. 81 disp. att. c.p.c., la violazione della durata ragionevole non discende, come conseguenza automatica, dall'essere stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dall'art. 2 della legge suddetta. Da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse, e, in generale, all'abuso del diritto di difesa, restando addebitabili gli altri rinvii alle disfunzioni dell'apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla P.A. evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (Cass. nn. 11307/10, 6868/11 e 24356/06).

Parallelamente, è stato pure affermato che a fronte di una cospicua serie di differimenti chiesti (o non opposti) da una parte e disposti dal giudice istruttore, si deve distinguere tra tempi addebitabili alle parti e tempi addebitabili allo Stato per la loro evidente irragionevolezza, sicché, salvo che



sia motivatamente evidenziata una vera e propria strategia dilatoria, idonea ad impedire l'esercizio dei poteri di direzione del processo propri del giudice, è necessario individuare la durata comunque ascrivibile allo Stato, ferma restando la possibilità che la frequenza ed ingiustificatezza delle istanze di differimento incidano sulla valutazione del patema indotto dalla pendenza del giudizio e, dunque, sulla misura dell'indennizzo da riconoscere (Cass. nn. 14750/15 e 1715/08).

Identica espressione hanno avuto tali principi con riferimento ad un processo penale presupposto, allorché è stato sostenuto che il diritto alla equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 sorge per il protrarsi della durata del processo oltre il termine che, in rapporto alle sue caratteristiche specifiche, appare ragionevole, a prescindere dal fatto che ciò sia dipeso dal comportamento di singoli operatori in quanto tali, rilevando l'inottemperanza del fondamentale dovere dello Stato di assicurare a ciascuno il servizio giurisdizionale in un tempo ragionevole; ne consegue che se è vero che nella commisurazione di tale durata il giudice deve altresì valutare se, e con quale portata quantitativa, a tale protrazione abbia contribuito il comportamento della stessa parte che chieda di essere indennizzata, o i suoi difensori, mediante richieste di rinvio - nella specie delle udienze penali -, anche detti rinvii però possono essere imputati in parte all'apparato giudiziario, ove per le relative insufficienze e disfunzioni, la lunghezza di ciascuno di essi non risulti interamente giustificata dalle ragioni per cui è stato chiesto (Cass. n. 5995/11). Ed ancora, si è detto che il principio secondo il quale non tutto il lasso di tempo intercorso tra un'udienza e l'altra può essere imputato al comportamento della parte che abbia chiesto un rinvio, dovendo il giudice

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat abstract scribble.



adito in sede di equa riparazione verificare se l'entità di quello concesso sia ascrivibile anche a concorrenti carenze dell'organizzazione giudiziaria, lungi dal riguardare solo il processo civile o amministrativo, è ancor di più valido per i processi aventi ad oggetto l'esercizio della pretesa punitiva da parte dello Stato, imperniati - come sono - sull'esercizio dell'azione penale obbligatoria e sulla verifica dell'ipotesi accusatoria nelle sedi giudiziali stabilite dal codice di rito penale, sottratti al principio dispositivo (In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha cassato il decreto della Corte d'appello, che aveva concluso per la ragionevole durata del processo penale in ragione della necessità di sottrarre dalla sua complessiva durata il tempo consumato - tra l'altro - per i quattro rinvii disposti su richiesta della difesa dell'imputato-ricorrente, per violazione di legge, in considerazione della mancata osservanza dell'obbligo della giurisdizione nazionale di interpretare ed applicare il diritto interno, per quanto possibile, conformemente alla Convenzione e alla giurisprudenza di Strasburgo) (Cass. n. 6713/05).

Dunque, dalla giurisprudenza di questa Corte, si ricava che come non vi è alcun automatismo tra il superamento dei termini di legge stabiliti per l'attività del giudice e l'indennizzo per dilazione irragionevole, così il rinvio di udienza, pur se disposto sull'istanza di parte presentata in vista dell'esercizio legittimo di una facoltà processuale, non rende altrettanto automaticamente non computabile ai fini della legge n. 89/01 il lasso di tempo intermedio qualunque esso sia, né - in difetto d'altro - dimostra per ciò stesso e per ciò solo l'intento dilatorio della parte allorché la facoltà processuale non sia stata poi effettivamente esercitata.



2.1. - La Corte territoriale non si è attenuta ai principi anzi detti, poiché dalla circostanza che l'imputato, avvalso della facoltà prevista dall'art. 5 legge n. 134/03, non aveva poi presentato l'istanza d'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha tratto la conseguenza che l'intero lasso temporale durante il quale il processo era rimasto sospeso a tale fine (tra il 1°10.2003 e il 6.7.2004) dovesse essere sottratto dalla durata eccedente indennizzabile. Il che non è esatto, ove si consideri che il secondo comma dell'art. 5 legge cit. prevede che la sospensione del dibattimento non sia inferiore a 45 gg., ma non per questo autorizza in ogni caso la fissazione di qualsivoglia termine maggiore ovvero giustifica in senso causale l'intera dilazione che ne sia seguita.

Ne consegue la necessità di valutare se ed in qual misura il maggior lasso temporale intercorso rispetto al minimo di legge fosse giustificato (non dai carichi di lavoro, che riguardano l'organizzazione giudiziaria dello Stato, ma) dalle esigenze processuali del caso singolo.

3. - Pertanto, in accoglimento del ricorso il decreto impugnato va cassato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Potenza, che nel decidere il merito si atterrà al seguente principio di diritto: "in materia di equa riparazione, il rinvio di udienza, pur se disposto sull'istanza di parte presentata in vista dell'esercizio legittimo di una facoltà processuale, non rende automaticamente non computabile ai fini della legge n. 89/01 il lasso di tempo intermedio qualunque esso sia, né – in difetto d'altro – dimostra per ciò stesso e per ciò solo l'intento dilatorio della parte allorché la facoltà processuale non sia stata poi effettivamente esercitata".

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines.



4. - Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di cassazione, il cui regolamento gli è rimesso ai sensi dell'art. 385, 3° comma c.p.c.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Potenza, che provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile - 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 24.9.2015.

Il Presidente

dr. Stefano Petitti

Il Consigliere estensore

dr. Felice Manna

Il Funzionario Giudiziario
Ornella LATROFA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

06 NOV. 2015'

Il Funzionario Giudiziario

